

IL DIRIGENTE

Visto il permesso di costruire n. 170 del 19/12/2003 rilasciato alla ditta "Termoidraulica Villa & Cervella di Cervella Veniero & C. snc" in relazione alla realizzazione di capannoni artigianali in area prospiciente Via Toscana - Via Emilia Romagna;

Visto il provvedimento prot. Urb. n. 202 del 06/06/2005 con il quale, a seguito del deposito di lodo arbitrale in data 20/05/2005, si è disposta la revoca della disposizione dirigenziale di sospensione dei lavori emessa in data 15/03/2005 (prot.Urb. n. 82) e l'accoglimento della richiesta di volturazione del permesso di costruire n. 170 del 19/12/2003 dalla ditta "Termoidraulica Villa & Cervella di Cervella Veniero & C. snc" alla ditta "Cattolica Center di Patrizia e Paolo Gerani s.n.c.";

Visto l'atto notificato in data 15/09/2005 dal Sig. Pierani Giorgio, quale titolare dell'omonima impresa edile con sede in Via O. Respighi, con il quale si intima e diffida il Comune di Cattolica ed il Dirigente dello Sportello Unico dell'Edilizia "ad annullare il permesso di costruire n. 170 del 19/12/2003 in quanto intestato a società privata priva dei requisiti di cui al bando approvato con atto n. 366 del 20/04/1995 di Giunta Comunale";

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla Cattolica Center s.n.c. ed all'impresa edile Giorgio Pierani ai sensi degli artt. 7 e seguenti Legge 241/90 per il riesame del suddetto permesso di costruire;

Viste le memorie presentate dai soggetti interessati al procedimento (memoria Cattolica Center s.n.c. pervenuta in data 11/10/2005 prot. n. 10963 e memoria Impresa Edile Giorgio Pierani pervenuta in data 13/10/2005 prot. n. 10679);

Considerato che i motivi posti dall'Impresa Pierani a fondamento della richiesta di riesame vertono su circostanze sopravvenute al rilascio del permesso di costruire, essendo oggetto di contestazione una presunta perdita dei requisiti soggettivi ritenuti necessari per la titolarità del permesso;

Ritenuto che, trattandosi di circostanze sopravvenute al valido perfezionamento del titolo edilizio, non è in discussione un vizio originario di legittimità dell'atto assentito e non può quindi neppure porsi una questione di "annullamento" dello stesso;

Visto l'art. 11 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 che prevede l'irrevocabilità del permesso di costruire per fatti sopravvenuti al rilascio dello stesso;

Ritenuto, in definitiva, che la questione posta dall'Impresa Pierani si risolve nella legittimità o meno della volturazione del permesso di costruire a favore della ditta "Cattolica Center di Patrizia e Paolo Gerani s.n.c.", già disposta con atto dirigenziale prot. Urb. n. 202 del 06/06/2005;

Ritenuto di dover confermare l'atto di accoglimento della richiesta di volturazione prot. Urb. 202 del 06/06/2005 per le medesime ragioni ivi espresse ed in ogni caso, anche perchè non sarebbe consentito confondere un preteso ed eventuale inadempimento contrattuale con il rilascio di atti di controllo sull'attività edilizia, attesa la piena e totale autonomia tra i due procedimenti;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di riesame degli atti summenzionati;

D E T E R M I N A

1) - di archiviare il procedimento di riesame del permesso di costruire n. 170 del 19/12/2003 rilasciato alla ditta "Termoidraulica Villa & Cervella di Cervella Veniero & C. s.n.c." e successivamente volturato in data 06/06/2005 a favore della ditta "Cattolica Center di Patrizia e Paolo Gerani s.n.c." e di non annullare e non revocare l'atto adottato, per i motivi esposti in premessa;

2) - di confermare la volturazione del permesso di costruire n. 170 del 19/12/2003 disposta con atto prot.Urb. n. 202 del 06/06/2005;

3) - di notificare il presente atto ai soggetti direttamente interessati;

4) - di rappresentare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dall'acquisita piena conoscenza dello stesso;
